



LUIGI CIAURRO*

VINCENZO MICELI E IL DIRITTO PARLAMENTARE**

SOMMARIO: 1. Brevi note biografiche. – 2. La produzione scientifica: il costituzionalista. – 3. La produzione scientifica: il filosofo del diritto. – 4. Il fondatore del diritto parlamentare. – 5. “Nessuno lacrime versò”.

1. Brevi note biografiche

Destino beffardo, quello di Vincenzo Miceli. Da un lato rappresenta una figura quasi mitica nella ristretta comunità che si occupa di diritto parlamentare, che lo ritiene una sorta di “piccolo Bentham nostrano”, non solo in quanto considerato il fondatore di quel settore disciplinare in Italia, ma anche perché proprio come il precursore dell'utilitarismo inglese mischiava gli studi di filosofia con quelli in senso stretto di diritto parlamentare.

Dall'altro lato, però, risulta pressoché dimenticato – se non sepolto sotto la sabbia del freddo andato – nell'ambito sia della letteratura gius-pubblicistica che in quella gius-filosofica, laddove soprattutto presso quest'ultima meriterebbe maggiore attenzione¹.

Eppure notevole fu l'impegno culturale del Miceli, che potremmo definire per brevità espositiva “uno e trino”, ovviamente in senso immanente. Infatti, la sua lunga e copiosa produzione scientifica ha riguardato il diritto costituzionale, la filosofia del diritto e, appunto, il diritto parlamentare. Mentre la sua attività accademica si è articolata in tre atenei, a parte l'impegno iniziale presso l'Istituto Cesare Alfieri di Firenze in cui si era diplomato. Si trattò delle seguenti tre università: Perugia (12 anni da professore ordinario di diritto costituzionale), Palermo (15 anni da professore ordinario di filosofia del diritto) e infine Pisa (altri 10 anni da professore ordinario di filosofia del diritto). Pertanto, se non altro

* Consigliere parlamentare – Senato della Repubblica.

** Relazione presentata in occasione del Convegno “*Giuspubblicisti calabresi: dallo stato nazionale alla (ri)globalizzazione*”, tenutosi il 6 ottobre 2023 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della “Sapienza-Università di Roma”.

¹ Di recente può segnalarsi un certo interesse da parte di F. PETRILLO, *Excusatio non petita, accusatio manifesta. Giorgio Del Vecchio e Giovanni Gentile: la sfortuna del giurista e la “fortuna del filosofo”*, in I. BIROCCHI - L. LO SCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015, in particolare 357 ss., laddove addirittura si esprime l'opinione che l'occasione dei *Fondamenti della filosofia del diritto* di Gentile sia stata – più che il corso pisano nella materia tenuto per un anno dal filosofo siciliano – «la polemica con un neokantiano che nega la concettualità possibile del diritto, e cioè Vincenzo Miceli».

sotto il profilo del tempo, l'impegno maggiore appare dedicato proprio alla didattica e alla riflessione di matrice gius-filosofica.

Era nato nel 1858 a San Fili, in provincia di Cosenza, da un'importante famiglia baronale (i Miceli di Serradileo)². Si era poi laureato nel novembre del 1882 in scienze sociali presso l'Istituto Cesare Alfieri di Firenze³ discutendo una tesi sulla sovranità⁴. E proprio presso tale Istituto mosse i primi passi nella carriera accademica, ricevendo nell'anno scolastico (come si diceva allora) 1887/88 l'incarico per l'insegnamento di diritto internazionale, data la necessità di supplire Francesco Genala, nominato ministro⁵.

A quanto è dato rilevare Vincenzo Miceli dimostrò la sua valentia già in questo primo incarico giovanile, da un lato producendo una monografia innovativa (*La filosofia del diritto internazionale*), che appare disvelare quella che “a regime” sarà la disciplina di suo maggiore interesse scientifico e didattico⁶. Dall'altro lato, lo stesso Widar Cesarini Sforza - nella sua famosa commemorazione nel 1932 presso l'università degli studi di Pisa⁷ - gli diede atto di aver per primo in Italia elaborato la distinzione fra “trattati accordi” e “trattati contratti”, poi divenuta corrente nell'ambito degli internazionalisti⁸.

² Suo fratello maggiore Alfonso Miceli (1855-1940), anch'egli giurista, fu presidente della Corte di appello di Napoli. Si ha notizia che da qualche anno i discendenti di Vincenzo Miceli abbiano organizzato presso il comune di San Fili un premio-borsa di studio rivolto alle scuole e dedicato alla sua memoria.

³ Ma forse la struttura della Cesare Alfieri aveva il diritto parlamentare come *destino*, visto che – oltre a “dare i natali” al Miceli – attivò per la prima volta un autonomo corso universitario di diritto parlamentare nell'anno accademico 1956/57, affidandolo per incarico a Silvano Tosi. Sulla vicenda sia consentito rinviare, se si vuole, a L. CIAURRO, *29 giugno 1956: A Firenze nasce il diritto parlamentare*, in *Nuova Antologia*, n. 3/2023, 58 ss.

⁴ Da cui poi scaturirà la sua prima pubblicazione: V. MICELI, *Saggio di una nuova teoria della sovranità*, vol. 2, Firenze 1884-87, in cui emergono già alcune invarianti delle sue riflessioni da costituzionalista, come per esempio la critica al cosiddetto “pregiudizio della democrazia” fondata su artificiosi meccanismi elettorali, la necessità di un'organizzazione gerarchica della società e la sua (pre-elitaria) “teoria dei capaci”.

⁵ Francesco Genala (1843-1893), giovanissimo combattente garibaldino, fu deputato per 7 legislature (dal 1874 al 1893) e per due volte ministro dei lavori pubblici (1883 e 1892). Viene ricordato in ambito accademico come uno dei fondatori dell'Istituto Cesare Alfieri di Firenze, in cui fu docente di diritto internazionale pubblico (dal 1876) e di diritto costituzionale (dal 1877). Fu anche vicepresidente e amministratore dell'Istituto medesimo. In particolare, venne considerato in Parlamento uno degli autori della legge elettorale proporzionale del 1882, fra l'altro avendone già da tempo in sede scientifica propugnato l'introduzione (F. GENALA, *Delle libertà ed equivalenza dei suffragi nelle elezioni, ovvero Della proporzionale rappresentanza delle maggioranze e minoranze*, Milano, 1871).

⁶ Cfr. V. MICELI, *Filosofia del diritto internazionale*, Firenze 1889. Ma soprattutto affiora in questa risalente pubblicazione il suo preminente “psicologismo”. Infatti, vengono indicati fattori sia fisici che (soprattutto) psicologici, i quali determinerebbero quella coscienza giuridica posta alla base dello stesso diritto internazionale.

⁷ V. ne il testo integrale in *Archivio di studi corporativi* (la rivista della Scuola superiore di scienze corporative dell'università degli studi di Pisa, diretta da Bottai e Volpicelli, *ndr*), n. 2/1932, 79-94: cfr. W. CESARINI SFORZA, *Vincenzo Miceli*, il quale – pur dopo aver espresso non pochi rilievi soprattutto riguardo alle sue tesi gius-filosofiche – così però conclude quasi in modo elegiaco: «... conferiscono una nota di particolare genialità alla produzione ultima di Vincenzo Miceli. Genialità: ma fatta non soltanto d'intelligenza, bensì anche di passione. E questa della passione manifestantesi nelle più varie guise, nell'amore senza limiti per la verità, nella devozione assoluta per la sicurezza per la scienza, nella simpatia generosa verso tutte le idee e verso tutte le fatiche nelle quali quello stesso suo amore e quella stessa sua devozione brillassero, è forse la caratteristica più bella dell'Uomo, del Maestro che abbiamo perduto».

⁸ V. anche, sempre in questo ambito, V. MICELI, *Stato e Nazione nei rapporti fra il diritto internazionale e il diritto costituzionale*, Perugia, 1890. Nel saggio risulta ormai consolidato il suo “psicologismo” innovatore, poiché – in estrema sintesi – proprio nella “tendenza psicologica all'aggregazione” viene individuato il fondamento dello Stato, mentre di conseguenza nella “coscienza giuridica del popolo” viene situata la stessa origine del fenomeno giuridico.

Ma la vera e propria avventura nel diritto costituzionale inizia nell'anno scolastico 1889/90 presso l'università di Perugia⁹, nella facoltà di giurisprudenza, quando l'apposita Commissione nominata a tal fine gli conferisce il relativo incarico di insegnamento.

Finalmente, in data 27 maggio 1893 viene nominato ordinario della materia, a seguito del “giudizio favorevolissimo” espresso dalla Commissione nominata *ad hoc*¹⁰.

Si ha notizia che a Vincenzo Miceli per qualche anno fu anche affidato l'insegnamento di statistica. Mentre a partire dall'anno 1898/99 gli venne attribuito in aggiunta l'incarico dell'insegnamento di filosofia del diritto.

Ma quello che poteva sembrare una sorta di provvisorio *interim* didattico, da parte di un costituzionalista “aperto a tutte le gioie dello spirito”, rappresentò invece un punto di svolta nella sua produzione scientifica e pure nel suo destino accademico. Anche perché questa nuova vocazione appare coincidere con il tramonto della sua “ambizione suprema”, che chiaramente si era manifestata nel 1898 sulla rivista generalista *Roma*, con il tentativo di far sorgere una cattedra di diritto parlamentare alla Sapienza, cui essere chiamato innanzitutto quale professore di diritto costituzionale che aveva approfondito istituti e procedure delle nostre Camere.

Non è un caso quindi che proprio negli anni immediatamente successivi il Miceli si distinse per una certa propensione a partecipare a vari concorsi in atenei del Centro Italia.

Risulta in particolare vincitore di un concorso per una chiamata in diritto costituzionale a Modena, ma poi preferisce rimanere a Perugia, anche su insistenza dello stesso consiglio della facoltà di giurisprudenza¹¹.

Altresì partecipa con successo a un concorso per l'insegnamento di filosofia del diritto a Siena: questa volta non rinuncia e abbandona Perugia¹², ma viene subito trasferito all'università degli studi di Palermo, dove vi resterà per ben 15 anni (dal 1902 al 1917).

⁹ Mantenne però anche successivamente i contatti con il capoluogo toscano, come si evince ad esempio dalla prestigiosa lettura affidatagli al Circolo filologico di Firenze la sera del 6 aprile 1891 sul tema: *Fisiologia della posa* (v. poi il conseguente saggio pubblicato a Perugia nello stesso 1891).

¹⁰ Forse non è *par hazard* ma *pour cause* che la relazione favorevole – redatta a Roma il 13 febbraio 1893 – sia stata affidata a Luigi Palma (classe 1837, quindi decisamente “preorlandiano”: v. L. BORSI, *Storia, nazione, costituzione. Palma e i “preorlandiani”*, Milano, 2007), probabilmente a quell'epoca il caposcuola di quell'indirizzo antiformalistico di cui lo stesso Vincenzo Miceli può considerarsi un esponente di certo “estremistico”. La relazione – scritta a mano in corsivo dal relatore e a dire il vero non facilmente leggibile – risulta di quattro pagine e si caratterizza specialmente per il giudizio lusinghiero riferito alla sua monografia sul concetto giuridico moderno della rappresentanza politica, considerata “fra le migliori pubblicazioni”. Della Commissione di valutazione per l'ordinariato facevano parte Luigi Palma, Saverio Scolari, Francesco Innammorati, Pietro Brunnamenti e Oscar Scalvanti. La citata relazione è tuttora rinvenibile nel fascicolo personale di Vincenzo Miceli, conservato presso l'archivio storico dell'università degli studi di Perugia. Si ringrazia per la collaborazione fornita ai fini del reperimento del materiale documentario citato nelle note la dottoressa Monica Fiore, funzionaria di quell'ateneo, e il professor Antonio Bartolini, attualmente ordinario di diritto amministrativo sempre in quella sede.

¹¹ Al di là della sua pretesa di ottenere un migliore trattamento economico – come pure si evince dai carteggi conservati nel citato fascicolo personale del Miceli – nella riunione del 19 dicembre 1901 il consiglio della facoltà di giurisprudenza lo invita ufficialmente a restare a Perugia, sottolineando l'opportunità che una «tradizione di scuola di già formatasi con parecchi anni di insegnamento non venga troncata e mutata». Non è dato sapere se si possa interpretare il predetto auspicio – come pure potrebbe apparire – come un malcelato timore che nell'insegnamento del diritto costituzionale avesse potuto subentrare un esponente della scuola del metodo orlandiano, che proprio in quegli anni si andava affermando nelle accademie a proposito dello studio del diritto pubblico.

¹² Non senza però chiedere (cfr. lettera inviata da Palermo nel 1903: v. fascicolo personale cit.) di essere nominato “professore onorario dell'università degli studi di Perugia”, facendo riferimento a un collega scomparso che nel

Non si rinvengono elementi certi circa le ragioni di una scelta così dirimpente: non tanto e non solo per l'opzione gius-filosofica rispetto al diritto costituzionale, quanto per la stessa decisione di trasferirsi così lontano dal Centro Italia e fra l'altro su un'isola. Forse si trattò del richiamo di un "uomo del Sud" verso il Mezzogiorno, o forse più realisticamente di motivazioni legate in prevalenza a problemi personali e familiari.

Fatto sta che nel cenacolo dell'accademia filosofica di Palermo approda ben prima di Giovanni Gentile, con il quale successivamente intraprese un rapporto dialettico non privo di momenti molto aspri nell'ambito di un duello, forse impari, fra gli epigoni di due concezioni opposte della filosofia del diritto¹³.

A questo proposito particolarmente qualificante e lusinghiera va giudicata la direzione della biblioteca filosofica di Palermo – fondata nel 1910 da Giuseppe Amato Pojero – affidata a Vincenzo Miceli nel 1916, dopo che Giovanni Gentile (suo primo direttore) si era trasferito a Pisa, tanto più che il Miceli stesso non poteva considerarsi un filosofo in senso stretto¹⁴. Come noto, a parte l'ateneo, erano tre i centri culturali nella Palermo dell'epoca: il circolo matematico, il circolo giuridico e appunto la biblioteca filosofica.

Ma l'anno successivo (1917) anche il Miceli si trasferisce all'università degli studi di Pisa, nella quale viene chiamato ad insegnare filosofia del diritto nella facoltà di giurisprudenza, subentrando proprio a Giovanni Gentile il quale lo aveva tenuto per supplenza nell'anno precedente.

La sua carriera accademica proseguirà in quella sede toscana per un ulteriore decennio lungo il binario della filosofia del diritto, quando a 69 anni (per l'esattezza l'11 marzo 1927) si ritirerà dall'insegnamento anticipatamente per motivi di salute¹⁵.

Venne poi mancare il 7 febbraio 1932, a quanto sembra a Milano.

capoluogo umbro si fregiava di quel titolo. Il consiglio della facoltà di giurisprudenza procedette poi a tale nomina in data 10 maggio 1903.

¹³ Stupisce alquanto il fatto che Giovanni Gentile addirittura nel 1935 – quindi, pur dopo la scomparsa di Vincenzo Miceli – nei *Chiarimenti dell'Appendice*, aggiunta alla seconda edizione del 1923 dei *Fondamenti della filosofia del diritto* (p. 135, nota 27) – lo abbia definito con una persistente malcelata ferocia «uno dei più colti e operosi cultori della filosofia del diritto, e tanto autorevole quanto modesto». Del resto, da par suo Vincenzo Miceli – pur dopo il suo trasferimento a Pisa (dove lo stesso Gentile si era affermato, tanto da essere chiamato nel frattempo a Roma) – aveva scritto nel 1920 una "nota critica" (espressamente così nel sottotitolo) su *Il concetto filosofico del diritto secondo Giovanni Gentile*.

¹⁴ A volte i due intervennero presso la stessa biblioteca filosofica di Palermo sul medesimo argomento. V. ad esempio la conferenza di Giovanni Gentile dell'11 ottobre 1914 (*La filosofia della guerra*) e quella di Vincenzo Miceli del 28 maggio 1916 (*Esiste un diritto di guerra?*). Cfr. F. GIAMBALVO, *La biblioteca filosofica di Palermo*, 21 settembre 2015, disponibile sul sito: <https://biblioteca.fazio-allmayer.it>.

¹⁵ Anche se probabilmente da tempo si era stancato dell'insegnamento universitario. Prova evidente ne è una lettera – inviata al rettore dell'università di Perugia da Pisa in data 31 maggio 1924 (e rinvenibile nel suo fascicolo personale cit.: v. nota 9) – in cui il Miceli sollecita una lettera di encomio circa il suo insegnamento nell'ateneo umbro dal 1889 al 1902, perché «mi occorre per essere presentato alla Corte dei Conti». Non più giovanissimo (intorno ai 66 anni), pertanto, Vincenzo Miceli tentò di farsi nominare dal governo consigliere della Corte dei Conti: in quest'ottica "opportunistica" forse potrebbero essere letti alcuni suoi scritti in tarda età, denotanti una pronta adesione al regime nascente.

2. La produzione scientifica: il costituzionalista

La saggistica di Vincenzo Miceli dedicata al diritto costituzionale risale soprattutto, anche se non solo, al periodo iniziale del suo impegno scientifico. Ma sin da subito appare marcatamente caratterizzata per un evidente indirizzo antiformalistico¹⁶, ai limiti dell'ecllettismo. Sarà sufficiente citare titoli quali: *Lo studio del diritto costituzionale e la moderna sociologia* del 1889, oppure *Il Diritto costituzionale e la biologia* del 1892¹⁷.

Rinviano alla bibliografia pubblicata in appendice, sia consentito richiamare l'attenzione, innanzitutto, su due testi: *Principi fondamentali di diritto costituzionale generale* (1898) e *Analisi giuridica della nozione d'incostituzionalità* (1901), nei quali evidentemente il Miceli tentò di superare le paratie formali della non rigidità in senso stretto e della brevità dello Statuto albertino alla ricerca di nuovi traguardi per la scienza del diritto costituzionale.

Però la sua opera più nota – forse l'unica ancor oggi almeno qualche volta citata – risale ai primordi della sua attività scientifica e accademica: *Il concetto giuridico moderno della rappresentanza politica* (1892).

Dopo averne ricostruito gli sviluppi storici del concetto, il Miceli poneva in evidenza il contrasto fra l'originaria vocazione rappresentativa in senso stretto e la successiva tendenza a trasformarsi in una semplice designazione di capacità, concludendo nel senso che “il concetto moderno della rappresentanza politica” stesse attraversando un lungo e inevitabile periodo transitorio.

Nel successivo saggio: *I principii di diritto costituzionale* (1913) veniva abbozzata una teoria della rappresentanza mista, auspicando l'affermarsi di “aggruppamenti organici”. Pertanto, il tardivo scritto del 1923: *Il partito fascista e la sua funzione*, pur connotato da un certo opportunismo tempestivo¹⁸, può ricollegarsi in modo coerente alle sue precedenti critiche circa i limiti della moderna rappresentanza politica.

Ma proprio queste ultime prospettazioni e le sue rassegnate constatazioni circa l'entropia degli ordinamenti elettivi possono considerarsi all'origine del suo interesse per il diritto parlamentare, quasi nell'auspicio ottimistico che lo sviluppo di questa disciplina potesse contribuire in qualche modo a favorire un'inversione di tendenza in direzione di una rivitalizzazione della rappresentanza politica.

¹⁶ Sul dibattito metodologico di fine secolo XIX all'interno delle materie giuspubblicistiche e sulla espansione del metodo orlandiano nell'accademia italiana v. F. LANCHESTER, *I giuspubblicisti tra storia e politica*, Torino, 1998, già 7 ss.

¹⁷ Sul saggio – che rappresentava l'elaborazione scritta dell'inaugurazione dell'anno accademico 1892/93 a Perugia, che era stata affidata al Miceli – qualche perplessità venne espressa nella relazione della Commissione per la sua promozione a professore ordinario (v. *supra*, nota n. 9).

¹⁸ L'altro scritto “fascisticamente sensibile” – decisamente eccessivo e risalente al 1926: *La necessità del ritorno alla pena di morte* (fra l'altro pubblicato su *Critica fascista*) – purtroppo non fa onore a Vincenzo Miceli, alla sua storia accademica e ai suoi studi di diritto costituzionale, i quali ultimi (se non altro) non avrebbero mai dovuto condurlo a sostenere una tesi del genere, avversa alle conquiste di “civiltà giuridica costituzionale” raggiunte con il Codice penale (liberale) c.d. “Zanardelli” del 1889.

3. La produzione scientifica: il filosofo del diritto

Gli scritti di Vincenzo Miceli dedicati alla filosofia del diritto e dintorni sono pressoché sterminati, per cui sarebbe riduttivo se non fuorviante tentarne una ricostruzione sintetica.

Psicologismo e dissoluzione della filosofia del diritto in quella che oggi probabilmente definiremmo “sociologia del diritto” appaiono le invarianti che ne caratterizzeranno l’intera produzione scientifica.

Questo *fil rouge* può evincersi anche dalla stessa scelta da lui effettuata circa le intitolazioni di tanti saggi: *La psicologia della folla* (1899), *Le basi psicologiche del diritto* (1902), *L’indirizzo psicologico nella Filosofia del diritto* (1903), *Il diritto quale fenomeno di credenza collettiva* (1905), *La Sociologia può costituire materia di insegnamento?* (1906), *Le leggi dell’associazione mentale nel dominio del diritto* (1908 e 1910), *Gli elementi vivi nel diritto* (1910), *Esiste una Filosofia del diritto?* (1913), *Il Diritto e la realtà* (1918), *Intorno alla così detta Filosofia del diritto* (1921), *La Personalità nella Filosofia del diritto* (1922), *Sul fondamento critico della Filosofia del diritto* (1923), *La sussunzione di concetti etici nel dominio del diritto* (1923), *Il diritto positivo e il sistema giuridico* (1924) fino all’ultimo *Concetto della proprietà nella Filosofia del diritto* (1928).

Pertanto, soprattutto nell’arco di tempo che segna i periodi delle sue più importanti opere di filosofia del diritto (vale a dire *Lezioni di Filosofia del diritto* del 1908 e *Principii di filosofia del diritto* del 1914), Vincenzo Miceli giunge alla conclusione che «il nome di filosofia del diritto ha ormai il valore di una scienza empirica, di contenuto sociologico-psicologico, destinata a integrare le conoscenze possibili nei singoli rami del diritto positivo, a integrarle soprattutto nel senso che, riferendosi il diritto alla condotta umana, è sempre possibile trovare e quindi occorre cercare nell’etica le direttive ultime per la valutazione delle norme, che a questa condotta esso impone»¹⁹.

Ma se il fenomeno del diritto non può che essere oggetto di osservazione empirica, essendo il risultato di elementi psico-sociali che influenzano la coscienza giuridica, allora non si può che rinunciare alla ricerca di un valore filosofico al fondamento del diritto. Ne consegue quindi – sempre secondo il Miceli – la negazione della stessa filosofia del diritto quale disciplina scientificamente coerente, che piuttosto sarebbe opportuno sostituire con una disciplina che lui stesso denominò “scienza generale del diritto”, che con le odierne categorie potrebbe apparire una materia composita: fra la teoria generale del diritto, soprattutto la sociologia del diritto e l’introduzione allo studio delle scienze giuridiche (alla Perassi o più propriamente alla Falzea, per intendersi).

Degna di rilievo è la sua indefessa ricerca, volta coerentemente a configurare persino il diritto naturale (o cosiddetto teorico) come un insieme di “idealità giuridiche” (espressione coniata *ad hoc* e che utilizzerà anche a proposito delle fonti del diritto parlamentare), le quali

¹⁹ Cfr. W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 93; il quale a proposito del Miceli – prendendone le distanze – specificò altresì: «Filosofia, per il positivismo, era la stessa Scienza naturalistica, ma portata al grado massimo di astrazione, portata in quella zona – immaginaria – dove risiederebbero i principi fondamentali, dove troverebbero luogo le sintesi e leggi più generali ossia valide per interi domini dell’esperienza, che le singole scienze dovrebbero poi coltivare analiticamente. Così le discipline giuridiche, intese non come scienze di norme, ma come scienze di fenomeni, postulerebbero una *scientia aliorum*» (Ivi, 84).

vengono definite come un fenomeno universale consistente nelle insopprimibili aspirazioni della “coscienza popolare” in direzione di un nuovo ordinamento giuridico; un diritto quindi che sarebbe un prodotto spontaneo della coscienza umana, appartenente all’attività psichica e come tale non avente contenuti fissi e immutabili.

Certo in conclusione sorprende in uno scritto maturo la già ricordata e plateale critica al filosofo di Castelvetrano pubblicata nel 1920 (*Il concetto del diritto secondo G. Gentile*), il quale nel 1917 da Pisa (dove insegnava filosofia teoretica) si era trasferito a Roma quale professore di storia della filosofia. Stupisce nei modi, ma non certo per i contenuti, dal momento che la concettualità gnoseologica di cui ai “fondamenti della filosofia del diritto” del Gentile appare agli antipodi rispetto alla prospettazione empirica e psico-sociale del Miceli.

4. Il fondatore del diritto parlamentare

Il punto di partenza per approdare ai lidi del diritto parlamentare può considerarsi proprio il saggio del Miceli sulla rappresentanza politica, in cui pone l’accento sul progressivo allontanarsi di tale concetto dalla sua vocazione originaria essenzialmente rappresentativa e sulla sua trasformazione in una sorta di designazione di capacità. Se poi successivamente nei *Principii di diritto costituzionale* iniziò a ipotizzare un’ulteriore evoluzione del concetto *de quo* nel senso di una *rappresentanza mista*, va però precisato che i suoi pionieristici (a quel tempo nel panorama nostrano) studi di diritto parlamentare segnano in qualche modo la sua sfida rispetto alle degenerazioni degli istituti e delle procedure, ma forse anche della qualità dei componenti, delle Camere.

Vincenzo Miceli raccoglie la sfida di ricercare nello sviluppo del diritto parlamentare la “base” per un rinvigorismento del concetto moderno di rappresentanza politica e – ambiziosamente – per una riqualificazione delle Camere statutarie e della classe politica stessa.

Certamente non può non essere sottolineato il ruolo che nella vicenda possono aver avuto anche aspirazioni personali, come quella – chiaramente emergente dai suoi scritti del 1898 “per una cattedra di diritto parlamentare” – di ottenere una chiamata alla Sapienza di Roma; aspirazione che si legava non solo all’ovvio e incontrastato (all’epoca) prestigio dell’ateneo capitolino alla fine dell’Ottocento, ma anche a probabili esigenze familiari, essendosi il Miceli nel 1892 sposato con una nobildonna romana²⁰.

Ma il dato che a nostro avviso ci deve maggiormente far riflettere è il fatto che la sua produzione di diritto parlamentare qualitativamente più significativa sia avvenuta quando

²⁰ Si trattava della baronessa Maria Iannetti (nata a Roma il 7 aprile 1875), con cui in data 29 giugno 1892 contrasse matrimonio, dal quale nacquero Elisa (1893) e Renato (1894). V. notizie tratte dallo stato di servizio del Sig. Professore Miceli Vincenzo contenuto nel suo fascicolo personale, già citato e conservato nell’archivio storico dell’università degli studi di Perugia (v. *supra* nota n. 9). A quanto sembra il matrimonio non ebbe poi un esito felice e la stessa Maria Iannetti fu coinvolta in vicende poco edificanti durante l’occupazione tedesca di Roma (v. *L’Unità* del 21 marzo 1946, in cui la stessa viene anche accusata di aver da giovane abbandonato la famiglia). Però si ha anche notizia (*L’Ancora*, n. 2/1955) della donazione al Centro volontari della sofferenza di Roma di ben 11.000 metri quadrati di terreno sulla via Ardeatina da parte della “baronessa Maria Iannetti Miceli di Roma”.

ormai da tempo si era allontanato dal diritto costituzionale e si era concentrato nella filosofia del diritto (v. *infra*), fra l'altro raggiungendo in quest'ultimo ambito prospettazioni teoriche di grande livello – condivisibili o meno che siano – per cui lo stesso Cesarini Sforza lo definì come «il massimo assertore dell'indirizzo psicologico».

Al di là degli intenti polemici, non è un caso che lo stesso Giuseppe Chiarelli²¹ – nella sua rimembranza del 1932²² – a tratti non riesca a nascondere il disappunto nei confronti dell'impostazione metodologica del Miceli studioso del diritto costituzionale, fino ad arrivare in modo evidentemente riduttivo quasi a non riconoscerne la veste di giurista, come quando afferma che «se oggi nello studio del diritto pubblico il metodo giuridico si è efficacemente affermato in senso formale e tecnico, restano però preziose per lo storico e il politico le osservazioni suggerite al Miceli dallo studio degli istituti parlamentari, condotto con metodo che veniva detto sociologico, ma che comunque conduceva ad una immediata conoscenza della vita di quegli istituti nella loro realtà storica e politica».

Ma pur comprendendo le perplessità di Chiarelli nei riguardi di un costituzionalista che sembrava trascurare del tutto la *new way* del metodo dogmatico-giuridico negli studi gius-pubblicistici, a nostro avviso proprio gli innovativi e pionieristici scritti di diritto parlamentare di Vincenzo Miceli hanno un pregio soprattutto per i giuristi, perché rappresentano un tentativo di ricostruire istituti e procedure in modo giuridicamente coerente e sistematico, pur volutamente non potendo ignorare la dimensione “caldissima” del fattore politico, che non può non avere una qualche influenza nella applicazione delle regole parlamentari del gioco.

Comunque sia, la “profezia” di Chiarelli si è in qualche modo avverata, perché attualmente in Italia Vincenzo Miceli viene ricordato quasi esclusivamente per i suoi studi di diritto parlamentare, ancorché non costituiscano la parte prevalente della sua produzione scientifica.

Le tematiche da lui affrontate in ambito gius-parlamentaristico sono copiose: lo scrutinio di lista e il ritorno al collegio uninominale, gli effetti giuridici della sessione parlamentare, l'amnistia e l'eleggibilità, la verifica dei poteri, le immunità parlamentari, le inchieste parlamentari, le incompatibilità parlamentari, l'iniziativa parlamentare, le crisi di gabinetto, il diritto di interpellanza e altri argomenti ancora.

Può anche ricordarsi un testo scritto in lingua francese dal titolo quanto mai significativo: *La tyrannie des Chambres*; e soprattutto il famoso saggio in tre puntate: *Per una cattedra di diritto*

²¹ Sulla figura del giurista pugliese si rinvia a F. LANCHESTER, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano, 1994, in particolare 172-177 (*Giuseppe Chiarelli: un innovatore nella continuità*), laddove ci si sofferma soprattutto sui suoi studi di diritto corporativo e sulla modernità della sua concezione riguardante l'ordinamento corporativo dell'economia, configurato come “un sistema di tutela degli interessi economici collettivi, raggiunto attraverso una organizzazione unitaria dei rapporti economici”.

²² V. G. CHIARELLI, *Vincenzo Miceli*, in *Archivio giuridico*, Modena, n. 1/1932, 1-16. Se gli accenti critici sono di per sé evidenti con riferimento agli studi di diritto costituzionale e di filosofia del diritto, Chiarelli però cerca più volte di rivalutare il Miceli nell'ambito degli studi parlamentari, dandogli atto di essere stato fra i pochi che a quell'epoca hanno tratto «la chiara e triste coscienza del distacco che, malgrado i meccanismi suffragisti, esisteva tra le istituzioni politiche e la vita nazionale... Perciò gli studi parlamentari del Miceli hanno sopra tutto il valore di essere una testimonianza storica di quel disagio quale era avvertito da un giurista e reso manifesto nelle sue indagini tecniche e positive» (quasi a conclusione del ricordo: *Ivi*, 16).

parlamentare (pubblicato nel 1898 sulla rivista: *Roma*), in cui il Miceli – nell’enfatizzare le ragioni che avrebbero dovuto condurre all’attivazione di una cattedra della materia presso l’università della Sapienza – delineava per la prima volta in modo sistematico i caratteri essenziali del diritto parlamentare, anche e soprattutto con riferimento alle sue fonti e alla loro dimensione applicativa.

Tuttavia, l’interesse per questa disciplina non lo abbandonò mai, neppure quando ormai si era consolidata la sua trasformazione da costituzionalista in filosofo del diritto (ancorché mai avvenuta in modo totale, noterà con una certa *vis polemica* Widar Cesarini Sforza). Potrebbe, comunque sia, sorprendere il fatto che i testi migliori della sua produzione scientifica in diritto parlamentare siano stati scritti nel 1909 (*Principii di diritto parlamentare*) e nel 1913 (*I moderni parlamenti*)²³, quando ormai si era ben radicato quale ordinario di filosofia del diritto.

Si tratta peraltro di estratti di voluminose voci a lui affidate sull’Enciclopedia giuridica italiana, a riprova della “fama” dello stesso Miceli quale studioso di diritto parlamentare, per cui da professore ordinario di filosofia del diritto veniva incaricato in ambito enciclopedico della redazione delle voci dedicate al Parlamento; fattispecie evidentemente abbastanza anomala anche a quell’epoca, benché la distinzione fra settori disciplinari non fosse così rigida come ai giorni d’oggi.

5. “Nessuno lacrime versò”

Non si rinvengono particolari iniziative da parte degli allievi in occasione del pensionamento (1927) o della scomparsa (1932); dalle bibliografie non emergono scritti in memoria (ma precedentemente nemmeno in onore); in dottrina possono citarsi solo le ricordate commemorazioni nell’immediatezza del 1932 di Widar Cesarini Sforza e di Giuseppe Chiarelli; infine, non si ha notizia di convegni o seminari dedicati alla sua figura nemmeno negli anni successivi.

A nostro avviso Vincenzo Miceli è stato innanzitutto e soprattutto un grande e originale innovatore. Quale gius-pubblicista “inventa” il diritto parlamentare con la famosa parte speciale del suo corso di diritto costituzionale nell’anno scolastico 1896/97.

Come filosofo del diritto si fa promotore di un non convenzionale indirizzo psico-sociologico nel diritto, del tutto peculiare e che non può nemmeno essere *tout court* ricondotto solo alla sociologia del diritto.

Ma non è tutto. In quest’ottica va anche ricordata la sua coraggiosa «capacità inventiva di tipo linguistico», laddove ha voluto battezzare concetti particolari, che andava

²³ In particolare, Vincenzo Miceli dimostra in questo volumetto una grande conoscenza della letteratura straniera dell’epoca dedicata agli studi parlamentari (*exempli gratia*: Bentham, Todd, May, Martinez, Pierre, Todd, Jefferson e così via). Quest’ultimo testo merita una particolare attenzione, perché può considerarsi la prima vera e propria trattazione di “diritto parlamentare comparato”, nel senso di una disamina sincronica degli istituti e delle procedure parlamentari nei vari ordinamenti. Ha sottolineato il “cosmopolitismo” classico del Miceli – anche per il debito di esperienza che la nostra vicenda parlamentare di allora aveva nei riguardi dei regimi liberali di più antica data – in particolare R. IBRIDO, *I Presidenti di Assemblea*, in *Amministrazione in cammino*, 31 maggio 2013, 10, nota 33.

elaborando, con denominazioni *ad hoc*. Ad esempio, le *idealità giuridiche* sarebbero le insopprimibili aspirazioni della coscienza popolare verso un nuovo ordinamento giuridico; una sorta di diritto naturale che però appartiene all'attività psichica e sarebbe un prodotto spontaneo della coscienza umana. «Le idealità giuridiche sono un prodotto psichico collettivo e, come tutti i prodotti di questo genere, sono in fondo una forma di intensificazione e di obbiettivazione della energia psichica»²⁴.

E il concetto di “idealità giuridica”, così definito, sarà anche ricondotto nell'alveo delle fonti di diritto parlamentare²⁵ quale tensione verso applicazioni differenti, circolante nel “clima psicologico” del *plenum* assembleare.

Un'altra locuzione utilizzata dal Miceli è quella di “credenze”. *In short*: se il fenomeno giuridico viene collegato a quello sociale, il punto di passaggio che ne segna la congiunzione «rappresenta il momento di trasformazione dell'elemento spontaneo nell'elemento esternamente obbligatorio». Su queste basi il Miceli fonda la sua visione relativa alla formazione psicologica del diritto, il quale quindi trarrebbe origine da convinzioni giuridiche della collettività che sul piano psicologico sono da qualificarsi come, per l'appunto, “credenze”.

Volendo descrivere in modo sintetico, anche se un po' rozzo, la già ricordata contrapposizione successiva fra Vincenzo Miceli e Giovanni Gentile con i suoi “fondamenti della filosofia del diritto”, mediante l'utilizzazione di una dicotomia lessicale, potremmo indicare il *pensiero in atto* versus le *credenze*, vale a dire il fondamento gnoseologico del diritto versus la mera empiria socio-psicologica del fenomeno giuridico.

Una sorta di *damnatio memoriae* sembra ancora oggi circondare Vincenzo Miceli, che forse già in vita approdò nella lontana Palermo imboccando la nuova strada della filosofia del diritto, forse inseguito perigliosamente dal metodo orlandiano giuridico-formale, che ormai andava prevalendo nelle accademie del diritto costituzionale.

Alla sua scomparsa solo Pisa volle commemorarlo, nell'aula magna della regia università in data 24 febbraio 1932 (a circa un mese dalla morte, quindi), dove in effetti aveva insegnato fino a cinque anni prima. La commemorazione fu affidata al suo successore Widar Cesarini Sforza, certamente appartenente a una scuola gius-filosofica opposta alla sua, ma che ha avuto poi quale filosofo del diritto una fortuna decisamente maggiore rispetto alla sua.

A rileggere ora, a distanza di quasi un secolo, quell'intervento ufficiale si ha quasi l'impressione di una “difesa d'ufficio”²⁶, pur lusinghiera nello stile formale, da parte di Cesarini Sforza, fra l'altro già direttore nel 1926 de *Il Resto del Carlino*. Viene preliminarmente

²⁴ Cfr. V. MICELI, *Le fonti del diritto*, Palermo, 1905, 6.

²⁵ Affascinante e in anticipo sui tempi la configurazione del «diritto parlamentare degli altri Stati» come *fonte indiretta* di un diritto parlamentare nostrano caratterizzato dall'espansività e dall'elasticità (cfr. ID., *Principi di diritto parlamentare*, Milano, 1909, 18 ss.).

²⁶ Come emerge anche dalle iniziali considerazioni riassuntive del seguente tenore: «Nella *concordia discors* delle idee o delle fedi, di cui la speculazione filosofica vive, l'opera di Micheli ha avuto un senso, un valore, un compito necessario. Ed essa è altamente caratteristica appunto per questo, cioè non tanto per i suoi risultati specifici (alcuni dei quali, pur tuttavia, costituiscono, per la nostra disciplina, degli acquisti positivi), quanto, e soprattutto, per le sue interne vicende, le quali rispecchiano, in forma oserei dire drammatica, le vicende di cui la Filosofia del diritto italiana è vissuta negli ultimi tempi» (cfr. W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 82).

richiamata l'influenza che può aver avuto sul Miceli «l'indirizzo sociologicistico della filosofia del diritto», di cui fu uno dei massimi esponenti Icilio Vanni, docente a Perugia fino a poco prima del suo arrivo.

A un certo punto Widar Cesarini Sforza definisce il Miceli – a nostro avviso con intenti volutamente riduttivi – come uno *scrittore*, «qualifica che implica, in un certo qual senso, quella di *artista*», quasi a volerne negare la connotazione gius-filosofica e la stessa dimensione dello scienziato del diritto.

Dal canto suo Giuseppe Chiarelli colloca il Miceli riduttivamente fra i “parlamentaristi”, anche lui a nostro giudizio con una volontà non proprio elogiativa, quasi a voler porre un argine al suo valore quale vero e proprio costituzionalista. Né Chiarelli stesso lo recupererà nel suo epitaffio quale filosofo del diritto, esprimendo anzi considerazioni fortemente critiche circa la sua impostazione psico-sociologica e decostruttiva in tale settore disciplinare.

A circa un secolo dall'abbandono dell'insegnamento universitario (1927) e dalla sua ultima pubblicazione scientifica (1928) val la pena ancora di ricordare Vincenzo Miceli, a nostro giudizio anche e soprattutto nell'ambito dei filosofi del diritto, e non solo fra i cultori del diritto parlamentare.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo settore, i suoi *Principi del diritto parlamentare* (1909) rappresentano il primo tentativo di una sistematizzazione espositiva della materia articolata nei suoi istituti e procedure e restano imperiture le tre parole con cui ha voluto intitolare il primo capitolo a proposito del diritto parlamentare: *Nozione, importanza, indole*, nonché questa significativa *ouverture*: «Per diritto parlamentare bisogna intendere quel complesso di rapporti politico-giuridici, i quali si sviluppano nell'interno di un'assemblea politica, o fra le assemblee politiche esistenti in uno Stato o fra di esse e gli altri pubblici poteri; quindi le regole che formulano e regolano tali rapporti e la scienza, che li studia».